

# REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

# **DELIBERAZIONE N. 855 DEL 20/07/2023**

OGGETTO:	CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI DEL RUOLO SANITARIO - AREA COMPARTO - DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA - CATEGORIA D, DI CUI N. 30 POSTI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LVO /VO 75/2017 E CON LA RISERVA DEI POSTI COME PREVISTO DALLA NORMATIVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 618 DEL 29.06.2021
STRUTTURA PROPONENTE:	
PROVVEDIMI	Immediatamente Esecutivo ENTO:

## IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



## Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco

C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 60 POSTI DEL RUOLO SANITARIO - AREA COMPARTO - DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA - CATEGORIA D, DI CUI N. 30 POSTI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LVO /VO 75/2017 E CON LA RISERVA DEI POSTI COME PREVISTO DALLA NORMATIVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA.. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 618 DEL 29.06.2021

#### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

Dichiarata espressamente con la sottoscrizione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n.679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Dichiarata allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

Dichiarata infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Premesso**

- che con avviso pubblicato sulla GURI n. 76 del 24.09.2021, in virtù di deliberazione n. 618 del 29.06.2021, questa Azienda ha indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 60 posti del ruolo Sanitario Area Comparto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista categoria D, di cui n. 30 posti ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lvo 75/2017 e con la riserva dei posti come previsto dalla normativa per i volontari delle FF.AA..
- che il bando ha previsto una selezione per titoli (30 punti) e prove d'esame (70 punti), queste ultime suddivise in 30 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica; 20 punti per la prova orale;
- che ad oggi, dopo la selezione resasi necessaria per l'elevato numero di partecipanti, è stata svolta la sola prima prova scritta;

## Considerato

- che nelle more dell'espletamento della procedura sono intervenute modifiche normative che hanno inteso ulteriormente valorizzare le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19;
- che, nello specifico, la novella legislativa introdotta all'art. 1 co. 268 della L. 30.12.2021 n. 234, per come modificato da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha previsto che: "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:
- b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
- che l'art. 4 co. 9-septiesdecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha, inoltre, previsto che: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60";
- che in ragione dei necessari approfondimenti derivanti dalle modifiche normative, con nota prot. n. 83170 del 24.04.2023 indirizzata al Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, si è disposta la sospensione della procedura concorsuale con la specifica motivazione per cui erano "necessari i dovuti approfondimenti in relazione alla normativa medio tempore sopravvenuta con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 1 co. 268 della L. n. 234/2021 per come modificato dall'art. 4 co. 9 sexiesdecies del D.L. 29.12.2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2023 n. 14";

# Rilevato

- che nel periodo emergenziale hanno prestato servizio assistenziale, tra gli altri, 60 fisioterapisti, assunti nel 2018 con contratto ex art. 15 *octies* D. Lgs. n. 502/1992, a seguito di avviso pubblico per titoli e colloquio;
- che per effetto della novella normativa introdotta con il richiamato art. 1 co. 268 della L. 30.12.2021 n. 234, per come modificato da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è interesse prevalente dell'Azienda la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, già integrato nella realtà aziendale, nonché il rafforzamento strutturalmente dei servizi aziendali nel più breve tempo possibile, anche per il recupero delle liste d'attesa;
- che le procedure di stabilizzazione risultano più celeri rispetto all'espletamento della procedura concorsuale;
- che, in ogni caso, la procedura concorsuale in precedenza indetta ha previsto una riserva di 30 posti ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lvo 75/2017 in favore del personale da stabilizzare, e, dunque, inferiore al

numero di fisioterapisti attualmente titolari di contratti ex art. 15 octies D. Lgs. n. 502/92, suscettibili di stabilizzazione in forza della recente modifica normativa innanzi richiamata;

- che nel rispetto del fabbisogno di personale aziendale, costituisce obiettivo prioritario e preordinato, per le ragioni innanzi richiamate, la previa stabilizzazione del personale che ha già svolto servizio durante l'emergenza da COVID-19 e che tuttora garantisce l'assistenza sanitaria presso l'ASL Napoli 3 Sud;

#### Tenuto conto

- che i partecipanti alla procedura concorsuale vantano una posizione di mera aspettativa, essendosi conclusa una sola prova e non essendo stati nominati i vincitori (cfr giurisprudenza consolidata: "La revoca di un bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A., che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell' iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità. Consequentemente, richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria definitiva, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (T.A.R Napoli, sez. V, 01/06/2022, n. 3741; T.A.R. Catania, sez. II, 07/03/2023, n. 737; T.A.R. Perugia, sez. I, 29/11/2021, n. 894; T.A.R. Bari, sez. I, 10/02/2022, n. 235; T.A.R. Bari, sez. I, 13/12/2021, n. 1861; Cons. St., sez. III, n. 4554 del 2011; id., sez. VI, n. 3401 del 2005; id., sez. V, n. 6508 del 2003; id., n. 582 del 2020; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5027 del 2020; TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 luglio 2021 n. 5168);
- che, in ragione dell'intervenuto espletamento di una sola prova scritta e dell'assenza di nomina dei vincitori, l'amministrazione rimane investita da un'ampia discrezionalità dei poteri (cfr. in tal senso, cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003);

#### Ritenuto

- in forza dei richiamati sopravvenuti motivi di interesse pubblico nonché della nuova valutazione effettuata, di revocare la procedura concorsuale in precedenza indetta;

# Riservata

- ogni determinazione in relazione all'ulteriore fabbisogno di personale da soddisfare nel triennio 2022-2024;

#### Visti

- l'art. 21 quinques L. n. 241/1990 nonché l'art. 13 del bando di concorso, propone al Direttore Generale:
- di revocare ex art. 21 quinques L. n. 241/1990 nonché art. 13 Bando di concorso, per tutte le ragioni indicate nel presente atto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 60 posti del ruolo Sanitario - Area Comparto - di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - categoria D, di

cui n. 30 posti ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lvo /vo 75/2017 e con la riserva dei posti come previsto dalla normativa per i volontari delle FF.AA..

- di riservarsi ogni determinazione in relazione all'ulteriore fabbisogno di personale da soddisfare nel triennio 2022-2024;
- di incaricare il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dei successivi adempimenti.

#### **II Direttore Amministrativo**

# Dr. Michelangelo Chiacchio

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa

## IL DIRETTORE GENERALE

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022.

Preso atto della dichiarazione resa dal proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

## **DELIBERA**

- di revocare ex art. 21 quinques L. n. 241/1990 nonché art. 13 Bando di concorso, per tutte le ragioni indicate nel presente atto, il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 60 posti del ruolo Sanitario Area Comparto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista categoria D, di cui n. 30 posti ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lvo /vo 75/2017 e con la riserva dei posti come previsto dalla normativa per i volontari delle FF.AA..
- di riservarsi ogni determinazione in relazione all'ulteriore fabbisogno di personale da soddisfare nel triennio 2022-2024:

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, **che viene resa data l'urgenza immediatamente esecutiva**, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dagli arrt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 33 e s.m.i..

#### **II Direttore Generale**

# **Dott. Giuseppe Russo**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa